

(N. 2268)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1952

Norme interpretative degli articoli 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione delle leggi di riforma fondiaria, imposte dalla Costituzione, urta inevitabilmente contro cospicui interessi, e affina, quindi, la mente nel tentativo di eluderle, con conseguente danno generale.

Pertanto si impone la eliminazione di qualsiasi possibilità di dubbio sulla portata delle norme emanate finora con le due leggi del 12 maggio 1950, n. 230, e del 21 ottobre 1950, n. 841. Sicchè, pur essendo chiaro il significato di alcuni articoli, è bene che il Parlamento dia un'interpretazione autentica di essi, per evitare motivi di litigiosità, deprecabile sempre, perturbatrice e pericolosa per i suoi riflessi in tanto delicata materia.

E a tale scopo risponde il presente disegno di legge.

In esso è prevista, col primo articolo, la interpretazione dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che si riferisce alla determinazione delle quote di esproprio. Non vi ha dubbio che detta legge ha inteso estendere le disposizioni della legge Sila ad altri territori similari.

Tale concetto è espresso esplicitamente nella relazione di maggioranza della Commissione di agricoltura del Senato. In essa si legge: « A conclusione del dibattito sul disegno di legge per la valorizzazione della Sila e dei territori jonici contermini, il Senato si augurava che a questa prima legge di riforma fondiaria seguissero, al più presto, disposizioni legislative per comprensori del tutto simili, perchè in un Paese di alta civiltà, come il nostro, la legge deve essere uguale per tutti.

I principi, le finalità e i mezzi per raggiungerle, contenuti nella legge di riforma fondiaria in Calabria, vengono estesi a quelle altre regioni d'Italia che presentano gli stessi aspetti delle provincie calabresi ».

Se adunque nella legge Sila, all'articolo 2 veniva stabilito, ai fini del calcolo del limite della proprietà esente da esproprio, in ottemperanza all'articolo 44 della Costituzione, che dovevano « essere computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato nell'articolo 1 » non vi era nessun motivo che tale criterio non dovesse valere per la legge succes-

siva del 21 ottobre 1950, in diretta derivazione di quella del 12 maggio 1950.

Nè a principi diversi si ispira il disegno di legge di riforma generale, nella quale è previsto il sistema della tabella, adottato nella legge 21 ottobre 1950. E tutte le varie disposizioni della legge 21 ottobre 1950, specie quella dell'articolo 13, fanno richiamo al calcolo delle quote di esproprio in base a tutta la proprietà, dovunque situata, di ciascuna ditta.

Un altro punto dell'articolo 4, da precisarsi, concerne il calcolo del reddito dominicale, in base a cui viene determinata la quota soggetta ad espropriazione. Tale reddito deve essere riferito alle qualità di coltura e alle classi di produttività iscritte in catasto alla data di pubblicazione del piano di esproprio, ma deve essere calcolato, per espresso richiamo, nel testo dell'articolo 4, in base alle tariffe di estimo vigenti al 1° gennaio 1943. Infatti, di regola, al 1° gennaio 1943 sono entrate in vigore le nuove tariffe determinate in virtù della legge di revisione generale degli estimi dal 1939; legge che stabiliva che le tariffe di estimo fossero calcolate, come lo sono ancora oggi, in base ai prezzi medi del triennio 1937-1939.

Allo scopo di mantenere costante il metodo di determinazione del reddito imponibile e così ridurre sperequazioni dannose, si chiarisce che per i Comuni nei quali il nuovo Catasto terreni è entrato in conservazione posteriormente al 1° gennaio 1943 e fino alla data di pubbli-

cazione del piano di esproprio, il reddito imponibile va determinato in base alle tariffe successivamente stabilite con uguale periodo di riferimento, e cioè con le tariffe calcolate sempre in base ai prezzi medi del triennio 1937-1939.

Con l'articolo 2 del disegno di legge, si tende all'interpretazione degli articoli 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Anche per tali disposizioni non può esservi dubbio sulla loro applicazione al territorio silano-jonico delimitato dall'articolo 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

L'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, infatti, ha espressamente sostituito l'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, senza limite alcuno di applicazione del nuovo articolo. Quindi applicabile a tutte le zone di riforma, siano esse indicate per la legge 21 ottobre 1950, sia quella delimitata dalla legge 12 maggio 1950.

L'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ha poi voluto interpretare l'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950.

Infine, con l'articolo 3, si è voluto precisare che l'inefficacia di diritto comminata dall'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, comprende la costituzione di beni in enfiteusi, che, nella sostanza, può essere una forma larvata di alienazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, va interpretato nel senso che la quota da espropriarsi è determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà terriera, dovunque situata nel territorio della Repubblica e nella sua consistenza al 15 novembre 1949.

Tale reddito va riferito alle qualità di coltura ed alle classi di produttività iscritte in catasto alla data di pubblicazione del piano di esproprio, e determinato in base alle tariffe di estimo vigenti al 1° gennaio 1943, ovvero, per i Comuni nei quali il nuovo catasto terreni è entrato in conservazione posteriormente alla data predetta fino a quella di pubblicazione del piano di esproprio, in base alle tariffe successivamente stabilite con eguale periodo di riferimento.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, riguardano anche il territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 3.

Per l'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono inefficaci di diritto tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso, compresi gli atti di costituzione di beni in enfiteusi a favore di società, posteriori al 1° gennaio 1948, e a favore di persona fisica posteriori al 15 novembre 1949.

Art. 4.

La presente legge in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.